

*Abstract*

La posizione delle persone con disabilità trova una protezione costituzionale adeguata nell'ambito del programma di giustizia sociale delineato dalla nostra Carta costituzionale in favore dei soggetti deboli e rivolto a perseguire – attraverso una disciplina legislativa non discriminatoria, bensì di sostegno ed emancipatoria – *l'effettiva inclusione sociale* e la *diretta partecipazione alla vita attiva* del disabile, soprattutto a livello scolastico e lavorativo.

In particolare, nella nostra Carta costituzionale il “riconoscimento” e la “garanzia” (art. 2 Cost.) dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella loro “pari dignità sociale” (art. 3 al. Cost.) che consenta il “pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 cpv. Cost.), trova un saldo fondamento proprio in quel parametro espansivo offerto dalla Costituzione e rappresentato dalla pienezza dello sviluppo della persona umana. Nel caso di specie si tratta, appunto, delle persone con disabilità nei cui confronti, in ragione proprio della loro naturale diversità, vanno riconosciuti quei diritti alla riduzione delle disuguaglianze, condizione imprescindibile per realizzare il loro diritto ad avere pari opportunità, anche in forza di quei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” di cui l'art. 2 Cost. richiede perentoriamente l'adempimento.

Il maggior contributo ad una più precisa definizione della tutela dei diritti delle persone con disabilità è venuto dall'incessante opera di garanzia e pro-

mozione degli stessi esercitato dalla giurisprudenza costituzionale, che, nell'assecondare una rilettura delle disposizioni della Costituzione alla luce dell'evoluzione della coscienza sociale e della legislazione in materia, ha finito per offrire ad essi una piena protezione di livello costituzionale, esplicitandone peraltro dimensioni nuove, sinora sconosciute, ma pur sempre espressive di valori già sottesi allo stesso dettato costituzionale. Di tale linea di tendenza è espressione quell'innovativo filone della giurisprudenza costituzionale diretto a valorizzare una tutela della persona con disabilità che va ben al di là delle sue primarie esigenze di assistenza materiale, e che perviene ad affermare il "nuovo diritto" alla "socializzazione" ed all'effettiva e consapevole partecipazione alla vita sociale delle persone disabili.

È questo un "meta-diritto" la cui (articolata) configurazione vede il suo primo pilastro nel riconoscimento del diritto fondamentale all'istruzione.

Per la tutela del diritto fondamentale all'istruzione delle persone con disabilità si può adire sia il giudice ordinario sia il giudice amministrativo. La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha affermato in questi casi la giurisdizione del giudice ordinario, mentre la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato quella del giudice amministrativo. I due Supremi Collegi, però, hanno valutato fattispecie diverse. La scarsità delle risorse disponibili non giustifica l'abbassamento del livello di garanzia di questo diritto fondamentale.

Occorre, tuttavia, essere consapevoli che affinché si possa parlare di riconoscimento e di garanzia dei diritti inviolabili nei confronti di quella massa dei *senza diritti*, costituita dagli emarginati o dai socialmente esclusi, come appunto le persone disabili, è necessario pregiudizialmente garantire loro quel

*meta-diritto fondamentale ed inviolabile a poter usufruire dei diritti* – riconducibile all'evoluzione di significato delle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 2 e 3 Cost. – che si traduce nel diritto delle persone con disabilità a fruire di *condizioni minime per un'esistenza libera e, soprattutto, dignitosa.*